



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Regolamento che disciplina l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di piccoli complessi di attrazioni non permanenti e di spettacoli circensi, in applicazione della Legge 18.03.1968, n. 337.

Titolo I – Disposizioni Generali

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

ART. 2 – Definizioni

Titolo II – Installazione di singole giostre, di piccoli complessi di attrazione e circhi su aree pubbliche

ART. 3 – Individuazione delle aree pubbliche per lo svolgimento di spettacoli viaggianti

ART. 4 – Proposta di evento

ART. 5 – Rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico

ART. 6 – Attività di somministrazione

ART. 7 – Obblighi del concessionario e modalità di conduzione delle attrazioni

ART. 8 – Gestione dell'attrazione e personale coadiutore

ART. 9 – Cambio attrazione

ART. 10 – Rinuncia alla partecipazione e deposito cauzionale/fideiussione

Titolo III – Installazione di singole giostre, di piccoli complessi di attrazione e circhi su aree private

ART. 11 – Limiti

ART. 12 – Presentazione della pratica di Avvio

ART. 13 – Spettacoli viaggianti con affluenza superiore alle 200 persone

ART. 14 – Attività di somministrazione

ART. 15 – Obblighi del concessionario e modalità di conduzione delle attrazioni

ART. 16 – Gestione dell'attrazione e personale coadiutore

ART. 17 – Cambio attrazione

ART. 18 – Rinuncia e mancata partecipazione

Titolo IV – Sanzioni amministrative e relativo ambito di applicazione

ART. 19 – Sanzioni amministrative e pecuniarie principali

ART. 20 – Provvedimenti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di piccoli complessi di attrazioni non permanenti e di spettacoli circensi, in applicazione della Legge 18.03.1968, n. 337.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Sono considerati “*spettacoli viaggianti*” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, di cui alla Legge 18.03.1968, n. 337 e rispondenti alle norme di sicurezza di cui alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 e dell'articolo 141 del Regio Decreto n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) ai fini dell'articolo 80 del T.U.L.P.S.

2. Per “*aree pubbliche disponibili*” si intendono quelle individuate dall'Amministrazione comunale con Delibera di Giunta.

TITOLO II - INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE, DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E CIRCHI SU AREE PUBBLICHE

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le attività dei circhi, delle singole attrazioni e di ogni altra attività prevista dall'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 possono essere svolte su aree comunali destinate a tale scopo.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate con Delibera di Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale ha la possibilità di prevedere bandi ad evidenza pubblica, stabilendone i criteri di aggiudicazione, per organizzare specifici eventi e, per eventi eccezionali, può concedere ulteriori aree in aggiunta a quelle già individuate.

ART. 4 – PROPOSTA DI EVENTO

1. La proposta di svolgimento di attività di spettacolo viaggiante, ai fini della verifica della disponibilità dell'area pubblica, deve pervenire almeno 60 giorni prima rispetto alla data dell'avvio dell'attività e deve riportare:
 - il programma dell'evento;
 - le attrazioni o strutture che si intendono installare;
 - l'area scelta tra quelle individuate come idonee dalla Giunta Comunale;
 - il periodo per il quale si chiede l'occupazione dell'area, comprensivo dei giorni necessari al montaggio e smontaggio.
2. Il SUAP, sentita l'Amministrazione ed il Servizio di Polizia Municipale, provvede a dare notizia dell'accoglimento o del rigetto della richiesta, indicando il termine perentorio entro il quale presentare al SUAP la richiesta di concessione temporanea di suolo pubblico di cui all'art. 5.
3. Nel caso di mancata presentazione nei termini della richiesta di cui all'art. 5, il soggetto si intenderà rinunciatario.
4. Non è possibile svolgere attività di spettacolo viaggiante in concomitanza ad altri eventi già organizzati nel territorio comunale, salvo diversa indicazione della Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui pervengano più richieste per il medesimo periodo, il SUAP, sentita l'Amministrazione ed in base alla data del protocollo generale di acquisizione delle richieste, si riserva di produrre un calendario degli eventi. L'organizzatore dovrà comunicare, nei termini stabiliti, se aderire al calendario.
6. L'Amministrazione si riserva di valutare le attrazioni che si intendono installare, in particolare in riferimento alla loro coerenza con il contesto urbano. Nel caso in cui una o più attrazioni non siano ritenute coerenti, verrà chiesto all'operatore di formulare ulteriore proposta.

ART. 5 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

1. La richiesta di concessione temporanea di suolo pubblico per l'installazione delle attrazioni deve pervenire tramite portale STAR almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività.

2. La concessione temporanea di suolo pubblico per l'installazione delle attrazioni è rilasciata dal SUAP all'organizzatore solo ed esclusivamente a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) programma dell'attività con indicazione del periodo di occupazione del suolo pubblico (comprensivo di montaggio e smontaggio) e degli orari di apertura e chiusura;
- b) indicazione della capienza prevista nell'area oggetto di concessione;
- c) planimetria dell'area con indicazione della disposizione delle attrazioni e delle eventuali ulteriori attrezzature, specificando la superficie di ingombro di ciascuna installazione;
- d) autorizzazione di spettacolo viaggiante ex articolo 69 del TULPS di ogni attrazione;
- e) codice identificativo di ogni attrazione, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 18 maggio 2007;
- f) polizza assicurativa RC, in corso di validità, di ogni attrazione;
- g) collaudo annuale, in corso di validità, di ogni attrazione e degli impianti, a firma di un professionista abilitato;
- h) per aree con capienza inferiore alle 200 persone: Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, attestante la rispondenza delle attrazioni e dell'area di pubblico spettacolo alle regole tecniche di sicurezza in riferimento alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 ed all'articolo 141 del Regio Decreto n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) ai fini dell'articolo 80 del T.U.L.P.S.;
- i) Piano di emergenza, a firma di professionista abilitato, integrato con le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive note interpretative;
- j) descrizione delle misure antincendio e dichiarazione di possesso degli impianti antincendio prescritti dalla normativa vigente;
- k) dichiarazione di rispetto dei limiti acustici;
- l) dichiarazioni di atto notorio rese dal richiedente di non trovarsi nelle condizioni indicate dagli articoli 11 e 92 del TULPS, né in quelle indicate al Libro I - Titolo I - Capo 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- m) deposito cauzionale o fideiussione, come previsto dal comma 3 dell'art. 10.

3. L'apertura delle attrazioni al pubblico è permessa solo ed esclusivamente dopo la trasmissione, a mezzo PEC, della documentazione di corretto montaggio di ogni attrazione.

4. Il titolare di ciascuna attrazione deve tenere a disposizione, per eventuali controlli, la concessione rilasciata e tutta la documentazione tecnica e amministrativa.

5. Nel caso di eventi per i quali è prevista un'affluenza superiore alle 200 persone, in luogo della Relazione tecnica di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 5, è necessaria la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi degli artt. 140 e 141 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. Nel programma di cui alla lettera a) - comma 2 dell'art. 5 possono essere previsti operatori commerciali del settore alimentare.
2. Ciascun operatore commerciale dovrà presentare sul portale STAR, almeno 30 giorni prima rispetto all'avvio dell'attività, Segnalazione Certificata di Inizio Attività per *somministrazione congiunta ad attività prevalente di pubblico spettacolo*, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 62/2018.
3. Gli operatori commerciali del settore alimentare non potranno occupare più di un quarto della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE ATTRAZIONI

1. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni e/o molestie a persone e/o cose perseguibili d'ufficio o per querela di parte.
2. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente per danni a persone e/o a cose correlati all'allestimento ed al funzionamento della propria attrazione.
3. Ciascun concessionario, in particolare, deve:
 - a) pagare il tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale;
 - b) pagare i diritti di Segreteria SUAP;
 - c) versare il deposito cauzionale o presentare apposita fideiussione, come previsto dal comma 3 dell'art. 10;
 - d) rispettare le prescrizioni indicate sulla concessione temporanea di suolo pubblico;
 - e) installare esclusivamente le attrazioni autorizzate;
 - f) occupare il suolo pubblico limitatamente all'area indicata sulla planimetria oggetto di concessione;
 - g) rispettare i termini temporali di occupazione del suolo pubblico e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni;
 - h) rispettare le norme sugli allacciamenti degli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - i) rispettare le norme igienico-sanitarie e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio dell'attività;
 - j) tenere esposto in modo chiaro, sul fronte della cassa o in altro luogo ben visibile al pubblico, il tariffario con i prezzi;

k) riconsegnare l'area concessa entro il termine stabilito pulita e vuota. E' a carico del concessionario l'eventuale pagamento della pulizia straordinaria.

4. Il Comune non mette a disposizione allacci elettrici o idrici, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale.

ART. 8 – GESTIONE DELL'ATTRAZIONE E PERSONALE COADIUTORE

1. Il titolare dell'attrazione di spettacolo viaggiante, per la quale è stata rilasciata la concessione temporanea di suolo pubblico, può gestirla direttamente o a mezzo di rappresentante/i espressamente nominato/i per iscritto nella richiesta di rilascio della concessione e con l'assenso scritto da parte del/i delegato/i.

2. E' tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione.

ART. 9 – CAMBIO ATTRAZIONE

1. Il cambio di un'attrazione, rispetto a quanto indicato nella proposta di cui all'art. 4, è consentito solo nel caso in cui l'operatore si trovi nell'impossibilità di disporre della propria a causa di un sinistro accertato e debitamente documentato e non sia possibile un suo ripristino entro la data di inizio dell'attività. In tale ipotesi, in luogo dell'attrazione originariamente prevista, si può installare un'attrazione uguale o comunque che abbia la medesima denominazione dell'attrazione sostituita nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968.

2. Il cambio deve essere comunicato al SUAP entro e non oltre 5 giorni dall'inizio dell'evento, allegando quanto previsto dall'articolo 5 - comma 2 - lett. d), e), f), g), h).

3. Nel caso di sostituzione con attrazione diversa da quella proposta, il SUAP si riserva di valutare l'idoneità della giostra in riferimento alla sua coerenza con il contesto urbano.

4. Il SUAP provvederà a rilasciare una rettifica alla concessione temporanea di suolo pubblico.

ART. 10 – RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE E DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. L'operatore può rinunciare allo svolgimento dell'attività fintanto che non abbia presentato la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico di cui all'art. 5 - comma 1.

2. Salvo in caso di giustificato motivo, l'operatore che intende rinunciare allo svolgimento dell'attività dopo aver presentato la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico di cui all'art. 5 - comma 1, non ha diritto alla restituzione dei diritti di Segreteria SUAP versati.

3. Almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività, ogni operatore deve depositare cauzione mediante assegno circolare o presentare, secondo le modalità indicate dagli Uffici competenti, apposita fideiussione sulla base della classificazione dell'attrazione¹, per un valore pari a:

- € 250 per piccole attrazioni;
- € 400 per medie attrazioni.

Non è dovuta cauzione o fideiussione per i banchi di dolci, gastronomia e/o somministrazione.

4. L'Amministrazione trattiene il deposito cauzionale in caso di:

- rinuncia allo svolgimento dell'attività, salvo caso di giustificato motivo;
- somme dovute e non corrisposte a titolo di sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 19.

5. La restituzione del deposito cauzionale mediante assegno circolare avverrà a seguito di verifica del compiuto smontaggio delle attrazioni. Lo svincolo della fideiussione avverrà entro 7 giorni lavorativi dalla verifica del compiuto smontaggio delle attrazioni.

¹ Come definite nell'Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337, approvato con Decreto interministeriale del 23.04.1969 ed aggiornato con Decreto interministeriale del 27.06.2024

TITOLO III - INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE, DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E CIRCHI SU AREE PRIVATE

ART. 11 – LIMITI

1. Qualora l'attività di spettacolo viaggiante su area privata fosse prevista in concomitanza ad altri eventi già organizzati nel territorio comunale, l'Amministrazione potrà emettere un'Ordinanza Sindacale di divieto di prosecuzione dell'attività sull'area privata, laddove ritenga che possa verificarsi un problema di ordine pubblico.

ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI AVVIO

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve pervenire al SUAP tramite portale STAR, allegando:

- a) autorizzazione della proprietà all'utilizzo dell'area;
- b) programma dell'attività con indicazione del periodo di occupazione dell'area (comprensivo di montaggio e smontaggio) e degli orari di apertura e chiusura;
- c) indicazione della capienza prevista nell'area;
- d) planimetria dell'area con indicazione della disposizione delle attrazioni e delle eventuali ulteriori attrezzature, specificando la superficie di ingombro di ciascuna installazione;
- e) autorizzazione di spettacolo viaggiante ex articolo 69 del TULPS di ogni attrazione;
- f) codice identificativo di ogni attrazione, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 18 maggio 2007;
- g) polizza assicurativa RC, in corso di validità, di ogni attrazione;
- h) collaudo annuale, in corso di validità, di ogni attrazione e degli impianti, a firma di un professionista abilitato;
- i) per aree con capienza inferiore alle 200 persone: Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, attestante la rispondenza delle attrazioni e dell'area di pubblico spettacolo alle regole tecniche di sicurezza in riferimento alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 ed all'articolo 141 del Regio Decreto n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) ai fini dell'articolo 80 del T.U.L.P.S.;
- j) Piano di emergenza, a firma di professionista abilitato, integrato con le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive note interpretative;
- k) descrizione delle misure antincendio e dichiarazione di possesso degli impianti antincendio prescritti dalla normativa vigente;
- l) dichiarazione di rispetto dei limiti acustici o richiesta di deroga per il superamento dei limiti;
- m) dichiarazioni di atto notorio rese dal richiedente di non trovarsi nelle condizioni indicate dagli articoli 11 e 92 del TULPS, né in quelle indicate al Libro I - Titolo I - Capo 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di*

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

2. Considerato quanto previsto dal comma 1 dell’art. 11, sarebbe opportuno che la SCIA venisse presentata con congruo anticipo.
3. Qualora fosse necessario presentare la richiesta di deroga per il superamento dei limiti acustici di cui alla lett. l) del comma 1, la stessa deve pervenire al SUAP almeno 30 giorni prima dell’evento, per l’acquisizione del parere USL, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione comunale.
4. L’apertura delle attrazioni al pubblico è permessa solo ed esclusivamente dopo la trasmissione a mezzo PEC della documentazione di corretto montaggio di ogni attrazione.
5. Il titolare di ciascuna attrazione deve tenere a disposizione, per eventuali controlli, la SCIA e tutta la documentazione tecnica e amministrativa.

ART. 13 – SPETTACOLI VIAGGIANTI CON AFFLUENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE

1. Nel caso di eventi per i quali è prevista un’affluenza superiore alle 200 persone, è necessaria la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi degli artt. 140 e 141 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
2. La richiesta di attivazione della Commissione di cui al comma 1, corredata da tutta la documentazione di cui all’art. 12 - comma 1, ad esclusione della lett. i), deve pervenire al SUAP almeno 90 giorni prima dell’avvio dell’attività.

ART. 14 – ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. Nel programma di cui alla lettera b) - comma 1 dell’art. 12 possono essere previsti operatori commerciali del settore alimentare.
2. Ciascun operatore dovrà presentare sul portale STAR, almeno 30 giorni prima rispetto all’avvio dell’attività, Segnalazione Certificata di Inizio Attività per *somministrazione congiunta ad attività prevalente di pubblico spettacolo*, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 62/2018.
3. Gli operatori commerciali del settore alimentare non potranno occupare più di un quarto della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante.

ART. 15 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE ATTRAZIONI

1. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni e/o molestie a persone e/o cose perseguibili d’ufficio o per querela di parte.

2. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente per danni a persone e/o a cose correlati all'allestimento ed al funzionamento della propria attrazione.

3. Ciascun concessionario, in particolare, deve:

- a) pagare i diritti di Segreteria SUAP;
- b) installare esclusivamente le attrazioni indicate nella SCIA;
- c) occupare il suolo limitatamente all'area indicata sulla planimetria allegata alla SCIA;
- d) rispettare i termini temporali di occupazione dell'area e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni dichiarati nella SCIA;
- e) rispettare le norme sugli allacciamenti degli impianti elettrici, idrici e fognari;
- f) rispettare le norme igienico-sanitarie e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio dell'attività;
- g) tenere esposto in modo chiaro, sul fronte della cassa o in altro luogo ben visibile al pubblico, il tariffario con i prezzi.

ART. 16 – GESTIONE DELL'ATTRAZIONE E PERSONALE COADIUTORE

1. Il titolare dell'attrazione di spettacolo viaggiante può gestirla direttamente o a mezzo di rappresentante/i espressamente nominato/i per iscritto nella SCIA e con l'assenso scritto da parte del/i delegato/i.

2. E' tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione.

ART. 17 – CAMBIO ATTRAZIONE

1. Il cambio di un'attrazione, rispetto a quanto indicato nella SCIA, è consentito solo nel caso in cui l'operatore si trovi nell'impossibilità di disporre della propria a causa di un sinistro accertato e debitamente documentato e non sia possibile un suo ripristino entro la data di inizio dell'attività. In tale ipotesi, in luogo dell'attrazione originariamente prevista, si può installare un'attrazione uguale o che comunque abbia la medesima denominazione dell'attrazione sostituita nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968.

2. Il cambio deve essere tempestivamente comunicato al SUAP, allegando quanto previsto dall'art. 12 - comma 1 - lett. e), f), g), h), i).

ART. 18 – RINUNCIA E MANCATA PARTECIPAZIONE

1. Salvo in caso di giustificato motivo, l'operatore che intende rinunciare allo svolgimento dell'attività dopo aver presentato la SCIA, non ha diritto alla restituzione dei diritti di Segreteria SUAP versati.

TITOLO IV - SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 19 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PRINCIPALI

1. L'operatore è tenuto al rispetto del presente Regolamento.
2. La Polizia Municipale, il personale USL e le Forze dell'Ordine, ognuno per la propria competenza, vigilano sul corretto svolgimento dell'attività.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla Legge 689/1981 e ss.mm.ii. ed alla Legge Regione Toscana n. 81/2000 e ss.mm.ii.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/1981 è il SUAP.

ART. 20 – PROVVEDIMENTI

1. La concessione temporanea di suolo pubblico è immediatamente revocata per inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento, oltre che nella concessione, oppure per inosservanza degli ordini delle autorità di vigilanza.